

# ***REPORT MENSILE GIUGNO 2023***

## ***Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione***

## INDICE

### **A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà**

Cenni normativi .....	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2023) .....	pag.8
CIG Ordinaria (Maggio 2023) .....	pag.12
CIG Straordinaria (Maggio 2023) .....	pag.13
CIG in Deroga (Maggio 2023) .....	pag.14
Fondi di solidarietà (Maggio 2023) .....	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

### **B-Prestazioni di disoccupazione**

Cenni normativi .....	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Aprile 2023) .....	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Gennaio 2023).....	pag.24

## A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

### *Cenni normativi*

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafa, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1<sup>a</sup> gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

#### **Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015**

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

**Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID****Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

**Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)**

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

**Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)**

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1<sup>a</sup> gennaio 2019).

### **Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)**

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

### **Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)**

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

### **Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)**

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

#### **Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)**

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

**Serie storica ore autorizzate****Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO		
	Industria	Edilizia		Totale CIGO	Variazione %	
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023 (Gennaio-Maggio)	77.199.409	10.441.859	87.641.268	98.081.236	185.722.504	-69%



**Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022**




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	maggio 22	giugno 22	luglio 22	agosto 22	settembre 22	ottobre 22	novembre 22	dicembre 22	gennaio 23	febbraio 23	marzo 23	aprile 23	maggio 23
CIG Ordinaria	22.112.015	15.981.178	15.956.422	11.194.090	15.787.459	24.738.396	25.426.299	20.145.798	16.710.920	17.184.509	20.971.286	14.444.058	18.330.495
CIG Straordinaria	14.293.068	21.407.703	14.196.737	9.195.719	15.198.537	13.403.354	12.355.776	23.434.610	23.536.684	22.403.074	20.683.606	8.803.795	14.089.775
<i>di cui Solidarietà</i>	5.607.609	9.907.854	4.484.055	4.393.909	7.028.797	5.280.530	7.737.445	3.851.541	8.513.976	9.578.582	12.137.480	4.651.657	5.919.897
CIG in Deroga	837.230	229.073	171.057	258.300	163.577	74.273	41.153	35.008	22.494	92.351	382.834	123.626	434.185
Fondi di solidarietà	17.497.205	12.146.453	9.798.066	12.044.407	4.480.227	5.848.858	3.257.192	2.594.793	1.795.407	1.473.466	1.373.146	1.167.487	1.699.306
<b>TOTALE</b>	<b>54.739.518</b>	<b>49.764.407</b>	<b>40.122.282</b>	<b>32.692.516</b>	<b>35.629.800</b>	<b>44.064.881</b>	<b>41.080.420</b>	<b>46.210.209</b>	<b>42.065.505</b>	<b>41.153.400</b>	<b>43.410.872</b>	<b>24.538.966</b>	<b>34.553.761</b>

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	maggio 22 / maggio 21	giugno 22 / giugno 21	luglio 22 / luglio 21	agosto 22 / agosto 21	settembre 22 / settembre 21	ottobre 22 / ottobre 21	novembre 22 / novembre 21	dicembre 22 / dicembre 21	gennaio 23 / gennaio 22	febbraio 23 / febbraio 22	marzo 23 / marzo 22	aprile 23 / aprile 22	maggio 23 / maggio 22
CIG Ordinaria	-28,1%	-92,9%	-81,4%	-72,8%	-57,3%	-26,9%	0,2%	-46,0%	-35,8%	-6,7%	-5,8%	-27,3%	-17,1%
CIG Straordinaria	39,5%	265,2%	25,2%	-50,0%	-1,3%	-5,8%	-61,8%	28,9%	46,4%	-8,1%	-15,8%	-36,1%	-1,4%
<i>di cui Solidarietà</i>	551,3%	859,4%	82,5%	98,6%	12,8%	58,8%	82,8%	-50,9%	18,6%	-18,4%	22,9%	13,1%	5,6%
CIG in Deroga	-98,9%	-99,8%	-99,0%	-99,6%	-99,2%	-99,6%	-99,7%	-99,8%	-99,9%	-97,5%	-80,5%	-75,1%	-48,1%
Fondi di solidarietà	-82,7%	-91,8%	-88,4%	-86,6%	-90,6%	-82,5%	-84,7%	-93,8%	-91,9%	-91,6%	-81,1%	-89,9%	-90,3%
<b>TOTALE</b>	<b>-74,8%</b>	<b>-90,6%</b>	<b>-79,7%</b>	<b>-84,3%</b>	<b>-70,7%</b>	<b>-55,7%</b>	<b>-54,9%</b>	<b>-61,7%</b>	<b>-50,2%</b>	<b>-35,7%</b>	<b>-22,5%</b>	<b>-46,3%</b>	<b>-36,9%</b>

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	maggio 22 / aprile 22	giugno 22 / maggio 22	luglio 22 / giugno 22	agosto 22 / luglio 22	settembre 22 / agosto 22	ottobre 22 / settembre 22	novembre 22 / ottobre 22	dicembre 22 / novembre 22	gennaio 23 / dicembre 22	febbraio 23 / gennaio 23	marzo 23 / febbraio 23	aprile 23 / marzo 23	maggio 23 / aprile 23
CIG Ordinaria	11,3%	-27,7%	-0,2%	-29,8%	41,0%	56,7%	2,8%	-20,8%	-17,1%	2,8%	22,0%	-31,1%	26,9%
CIG Straordinaria	3,7%	49,8%	-33,7%	-35,2%	65,3%	-11,8%	-7,8%	89,7%	0,4%	-4,8%	-7,7%	-57,4%	60,0%
<i>di cui Solidarietà</i>	36,3%	76,7%	-54,7%	-2,0%	60,0%	-24,9%	46,5%	-50,2%	121,1%	12,5%	26,7%	-61,7%	27,3%
CIG in Deroga	68,3%	-72,6%	-25,3%	51,0%	-36,7%	-54,6%	-44,6%	-14,9%	-35,7%	310,6%	314,5%	-67,7%	251,2%
Fondi di solidarietà	51,3%	-30,6%	-19,3%	22,9%	-62,8%	30,5%	-44,3%	-20,3%	-30,8%	-17,9%	-6,8%	-15,0%	45,6%
<b>TOTALE</b>	<b>19,75%</b>	<b>-9,1%</b>	<b>-19,4%</b>	<b>-18,5%</b>	<b>9,0%</b>	<b>23,7%</b>	<b>-6,8%</b>	<b>12,5%</b>	<b>-9,0%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>5,5%</b>	<b>-43,5%</b>	<b>40,8%</b>

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		gen-mag 2023 / gen-mag 2022
	2022	2023	mag 2023 / mag 2022 Variazione %	2022	2023	Variazione %
<b>CIG Ordinaria</b>	<b>22.112.015</b>	<b>18.330.495</b>	<b>-17,10%</b>	<b>108.705.581</b>	<b>87.641.268</b>	<b>-19,38%</b>
Industria	20.195.043	16.765.323	-16,98%	98.386.627	77.199.409	-21,53%
Edilizia	1.916.972	1.565.172	-18,35%	10.318.954	10.441.859	1,19%
<b>CIG Straordinaria</b>	<b>14.293.068</b>	<b>14.089.775</b>	<b>-1,42%</b>	<b>93.087.757</b>	<b>89.516.934</b>	<b>-3,84%</b>
Industria	10.904.005	11.436.561	4,88%	69.491.230	75.681.984	8,91%
Edilizia	119.620	546.432	356,81%	1.087.405	1.034.181	-4,89%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	3.269.443	2.106.782	-35,56%	22.493.116	12.799.388	-43,10%
Rami vari	-	-	-	16.006	1.381	-91,37%
<b>CIG in Deroga</b>	<b>837.230</b>	<b>434.185</b>	<b>-48,14%</b>	<b>27.211.235</b>	<b>1.055.490</b>	<b>-96,12%</b>
Industria	16.955	144.240	750,72%	1.721.739	279.723	-83,75%
Edilizia	-	-	-	2.000	-	-
Artigianato	660	-	-	56.425	-	-
Commercio	816.235	289.945	-64,48%	25.227.444	775.195	-96,93%
Rami vari	3.380	-	-	203.627	572	-99,72%
<b>TOTALE</b>	<b>37.242.313</b>	<b>32.854.455</b>	<b>-11,78%</b>	<b>229.004.573</b>	<b>178.213.692</b>	<b>-22,18%</b>
Industria	31.116.003	28.346.124	-8,90%	169.599.596	153.161.116	-9,69%
Edilizia	2.036.592	2.111.604	3,68%	11.408.359	11.476.040	0,59%
Artigianato	660	-	-	56.425	-	-
Commercio	4.085.678	2.396.727	-41,34%	47.720.560	13.574.583	-71,55%
Rami vari	3.380	-	-	219.633	1.953	-99,11%
<b>Fondi di solidarietà</b>	<b>17.497.205</b>	<b>1.699.306</b>	<b>-90,29%</b>	<b>75.936.290</b>	<b>7.508.812</b>	<b>-90,11%</b>
Industria	593.507	50.747	-91,45%	4.456.133	663.429	-85,11%
Edilizia	-	-	-	11.436	-	-
Artigianato	48	-	-	552	-	-
Commercio	16.540.955	1.644.127	-90,06%	70.646.714	6.805.162	-90,37%
Credito	362.419	4.244	-98,83%	473.083	33.273	-92,97%
Ex enti pubblici	276	188	-31,88%	348.225	6.948	-98,00%
Rami vari	-	-	-	147	-	-

**CIG Ordinaria**

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a maggio 2023 sono state 18,3 milioni. Nel mese di aprile 2023 erano state autorizzate 14,4 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del 26,9%. A maggio 2022 le ore autorizzate erano state 22,1 milioni.

**Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato**

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		gen-mag 2023 / gen-mag 2022
	2022	2023	mag 2023 / mag 2022	2022	2023	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.982.666	1.945.629	-1,87%	12.075.289	7.985.942	-33,87%
VALLE D'AOSTA	27.476	12.214	-55,55%	93.317	68.901	-26,16%
LOMBARDIA	4.818.586	4.127.665	-14,34%	20.617.303	21.519.854	4,38%
TRENTINO A. A.	181.905	102.646	-43,57%	1.571.777	1.166.528	-25,78%
VENETO	1.741.137	3.697.525	112,36%	9.507.854	15.092.253	58,73%
FRIULI V.G.	602.372	1.019.754	69,29%	3.169.598	3.570.912	12,66%
LIGURIA	145.971	68.148	-53,31%	1.385.153	497.767	-64,06%
EMILIA ROMAGNA	1.740.785	1.720.662	-1,16%	7.269.329	9.012.924	23,99%
TOSCANA	591.258	1.284.012	117,17%	4.385.936	5.292.654	20,67%
UMBRIA	646.825	380.132	-41,23%	2.240.730	1.659.914	-25,92%
MARCHE	719.411	1.015.876	41,21%	4.222.092	4.427.453	4,86%
LAZIO	1.913.351	535.206	-72,03%	5.878.973	2.666.005	-54,65%
ABRUZZO	602.706	274.452	-54,46%	3.851.814	1.707.943	-55,66%
MOLISE	47.321	213.535	351,25%	2.103.883	744.275	-64,62%
CAMPANIA	2.247.700	998.171	-55,59%	12.607.690	4.667.490	-62,98%
PUGLIA	2.416.644	444.914	-81,59%	10.796.853	4.334.737	-59,85%
BASILICATA	826.088	273.815	-66,85%	3.485.395	1.135.672	-67,42%
CALABRIA	252.607	49.527	-80,39%	655.375	281.568	-57,04%
SICILIA	314.879	137.143	-56,45%	1.861.885	1.237.113	-33,56%
SARDEGNA	292.327	29.469	-89,92%	925.335	571.363	-38,25%
<b>ITALIA</b>	<b>22.112.015</b>	<b>18.330.495</b>	<b>-17,10%</b>	<b>108.705.581</b>	<b>87.641.268</b>	<b>-19,38%</b>
<i>Nord Ovest</i>	<i>6.974.699</i>	<i>6.153.656</i>	<i>-11,77%</i>	<i>34.171.062</i>	<i>30.072.464</i>	<i>-11,99%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>4.266.199</i>	<i>6.540.587</i>	<i>53,31%</i>	<i>21.518.558</i>	<i>28.842.617</i>	<i>34,04%</i>
<i>Centro</i>	<i>3.870.845</i>	<i>3.215.226</i>	<i>-16,94%</i>	<i>16.727.731</i>	<i>14.046.026</i>	<i>-16,03%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>7.000.272</i>	<i>2.421.026</i>	<i>-65,42%</i>	<i>36.288.230</i>	<i>14.680.161</i>	<i>-59,55%</i>

**CIG Straordinaria**

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a maggio 2023 è stato pari a 14,0 milioni, di cui 5,9 per solidarietà, con un decremento del -1,4% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (14,3 milioni di ore). Nel mese di maggio 2023 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al 60,0%.

**Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato**

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		gen-mag 2023 / gen-mag 2022
	2022	2023	mag 2023 / mag 2022	2022	2023	Variazione %
PIEMONTE	800.303	637.258	-20,37%	7.998.986	5.102.990	-36,20%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	7.950	25.204	217,03%
LOMBARDIA	3.901.254	1.637.047	-58,04%	18.606.845	10.192.145	-45,22%
TRENTINO A. A.	5.224	33.010	531,89%	145.473	68.094	-53,19%
VENETO	1.219.219	696.442	-42,88%	6.580.025	3.586.263	-45,50%
FRIULI V.G.	349.578	687.640	96,71%	1.309.589	2.158.555	64,83%
LIGURIA	564.158	2.099.544	272,16%	1.585.876	2.500.550	57,68%
EMILIA ROMAGNA	1.598.479	946.105	-40,81%	5.343.450	3.883.939	-27,31%
TOSCANA	949.054	1.186.744	25,04%	5.804.830	5.942.460	2,37%
UMBRIA	61.651	387.634	528,76%	749.648	534.600	-28,69%
MARCHE	239.026	306.266	28,13%	1.771.025	1.301.630	-26,50%
LAZIO	629.445	1.060.703	68,51%	18.858.078	17.058.840	-9,54%
ABRUZZO	190.860	216.320	13,34%	4.435.915	4.045.876	-8,79%
MOLISE	-	-	-	146.712	127.869	-12,84%
CAMPANIA	1.709.101	1.008.988	-40,96%	6.789.988	9.686.938	42,67%
PUGLIA	332.789	1.094.330	228,84%	4.045.602	4.521.212	11,76%
BASILICATA	139.956	599.731	328,51%	3.696.620	12.178.012	229,44%
CALABRIA	298.549	727.504	143,68%	734.993	2.115.443	187,82%
SICILIA	1.034.558	516.252	-50,10%	3.521.231	2.524.999	-28,29%
SARDEGNA	269.864	248.257	-8,01%	954.921	1.961.315	105,39%
<b>ITALIA</b>	<b>14.293.068</b>	<b>14.089.775</b>	<b>-1,42%</b>	<b>93.087.757</b>	<b>89.516.934</b>	<b>-3,84%</b>
<i>Nord Ovest</i>	<i>5.265.715</i>	<i>4.373.849</i>	<i>-16,94%</i>	<i>28.199.657</i>	<i>17.820.889</i>	<i>-36,80%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>3.172.500</i>	<i>2.363.197</i>	<i>-25,51%</i>	<i>13.378.537</i>	<i>9.696.851</i>	<i>-27,52%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.879.176</i>	<i>2.941.347</i>	<i>56,52%</i>	<i>27.183.581</i>	<i>24.837.530</i>	<i>-8,63%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.975.677</i>	<i>4.411.382</i>	<i>10,96%</i>	<i>24.325.982</i>	<i>37.161.664</i>	<i>52,77%</i>

**CIG in deroga**

Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,43 milioni di ore autorizzate a maggio 2023. La variazione congiunturale registra, nel mese di maggio 2023 rispetto al mese precedente, un incremento pari al 251,2%. Ad maggio 2022 le ore autorizzate in deroga erano state 0,83 milioni con una variazione tendenziale del -48,1%.

**Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato**

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		
	2022	2023	mag 2023 / mag 2022	2022	2023	gen-mag 2023 / gen-mag 2022
PIEMONTE	10.233	-	-	1.651.626	232.976	-85,89%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	23.604	-	-
LOMBARDIA	9.645	-	-	5.117.302	5.919	-99,88%
TRENTINO A. A.	-	-	-	15.437	-	-
VENETO	259.101	-	-	1.461.799	866	-99,94%
FRIULI V.G.	100	-	-	166.103	-	-
LIGURIA	10.441	109.440	948,18%	442.199	243.028	-45,04%
EMILIA ROMAGNA	3.477	-	-	1.119.043	-	-
TOSCANA	4.577	-	-	1.511.222	-	-
UMBRIA	240	-	-	163.756	-	-
MARCHE	579	-	-	326.173	216	-99,93%
LAZIO	57.082	34.992	-38,70%	6.814.017	42.912	-99,37%
ABRUZZO	249	-	-	302.507	-	-
MOLISE	-	-	-	95.572	209	-99,78%
CAMPANIA	49.101	-	-	3.327.497	9.431	-99,72%
PUGLIA	5.309	-	-	1.666.613	72.886	-95,63%
BASILICATA	-	-	-	164.513	-	-
CALABRIA	30.042	-	-	563.587	2.819	-99,50%
SICILIA	395.220	289.753	-26,69%	2.083.629	444.052	-78,69%
SARDEGNA	1.834	-	-	195.036	176	-99,91%
<b>ITALIA</b>	<b>837.230</b>	<b>434.185</b>	<b>-48,14%</b>	<b>27.211.235</b>	<b>1.055.490</b>	<b>-96,12%</b>
<i>Nord Ovest</i>	<i>30.319</i>	<i>109.440</i>	<i>260,96%</i>	<i>7.234.731</i>	<i>481.923</i>	<i>-93,34%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>262.678</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.762.382</i>	<i>866</i>	<i>-99,97%</i>
<i>Centro</i>	<i>62.478</i>	<i>34.992</i>	<i>-43,99%</i>	<i>8.815.168</i>	<i>43.128</i>	<i>-99,51%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>481.755</i>	<i>289.753</i>	<i>-39,85%</i>	<i>8.398.954</i>	<i>529.573</i>	<i>-93,69%</i>

**Fondi di solidarietà**

Il numero di ore autorizzate a maggio 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 1,7 milioni e registra un incremento, rispetto al mese precedente, del 45,6%. Nel mese di maggio 2022 le ore autorizzate erano 17,5 milioni con una variazione tendenziale del -90,3%.

**Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato**

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		
	2022	2023	mag 2023 / mag 2022	2022	2023	gen-mag 2023 / gen-mag 2022
PIEMONTE	1.271.473	572.112	-55,00%	5.398.425	1.081.771	-79,96%
VALLE D'AOSTA	44.060		-	72.909	4.477	-93,86%
LOMBARDIA	3.634.563	201.218	-94,46%	11.754.411	1.120.347	-90,47%
TRENTINO A. A.	184.960	20.434	-88,95%	607.252	28.406	-95,32%
VENETO	2.700.157	109.088	-95,96%	9.540.985	605.976	-93,65%
FRIULI V.G.	206.899	33.402	-83,86%	912.067	113.285	-87,58%
LIGURIA	401.978	25.753	-93,59%	2.578.704	327.943	-87,28%
EMILIA ROMAGNA	2.210.465	17.974	-99,19%	6.051.545	291.267	-95,19%
TOSCANA	1.241.456	47.979	-96,14%	5.404.093	249.912	-95,38%
UMBRIA	151.710	7.727	-94,91%	1.047.413	158.804	-84,84%
MARCHE	278.316	43.676	-84,31%	1.179.217	217.014	-81,60%
LAZIO	2.342.762	250.790	-89,30%	15.806.952	1.414.058	-91,05%
ABRUZZO	229.940	11.712	-94,91%	1.384.948	133.097	-90,39%
MOLISE	56.284	9.756	-82,67%	153.052	24.029	-84,30%
CAMPANIA	674.315	33.466	-95,04%	4.000.963	176.056	-95,60%
PUGLIA	766.655	94.775	-87,64%	4.746.604	1.128.588	-76,22%
BASILICATA	80.369	4.120	-94,87%	522.644	17.372	-96,68%
CALABRIA	227.157	21.545	-90,52%	997.281	33.543	-96,64%
SICILIA	680.472	136.517	-79,94%	3.109.704	278.629	-91,04%
SARDEGNA	113.214	57.262	-49,42%	667.121	104.238	-84,37%
<b>ITALIA</b>	<b>17.497.205</b>	<b>1.699.306</b>	<b>-90,29%</b>	<b>75.936.290</b>	<b>7.508.812</b>	<b>-90,11%</b>
<i>Nord Ovest</i>	<i>5.352.074</i>	<i>799.083</i>	<i>-85,07%</i>	<i>19.804.449</i>	<i>2.534.538</i>	<i>-87,20%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>5.302.481</i>	<i>180.898</i>	<i>-96,59%</i>	<i>17.111.849</i>	<i>1.038.934</i>	<i>-93,93%</i>
<i>Centro</i>	<i>4.014.244</i>	<i>350.172</i>	<i>-91,28%</i>	<i>23.437.675</i>	<i>2.039.788</i>	<i>-91,30%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>2.828.406</i>	<i>369.153</i>	<i>-86,95%</i>	<i>15.582.317</i>	<i>1.895.552</i>	<i>-87,84%</i>

## Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

### CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2021 2022 e 2023 (gennaio-marzo) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
<b>Anno 2021</b>					
<b>Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)</b>	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
<b>di cui ore utilizzate fino a marzo 2023 (b)</b>	272.148.937	72.113.072	352.672.817	423.383.322	1.120.318.148
<b>Tiraggio anno 2021 (b)/(a)</b>	<b>29,20%</b>	<b>38,58%</b>	<b>52,51%</b>	<b>41,09%</b>	<b>39,71%</b>
<b>Anno 2022</b>					
<b>Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)</b>	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
<b>di cui ore utilizzate fino a marzo 2023 (b)</b>	63.890.752	58.385.532	14.769.097	38.126.412	175.171.792
<b>Tiraggio anno 2022 (b)/(a)</b>	<b>26,85%</b>	<b>28,86%</b>	<b>52,40%</b>	<b>30,23%</b>	<b>29,47%</b>
<b>Anno 2023 (gennaio-marzo)</b>					
<b>Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (gennaio-marzo) (a)</b>	54.866.715	66.623.364	497.679	4.642.019	126.629.777
<b>di cui ore utilizzate fino a marzo 2023 (b)</b>	14.021.510	9.374.405	71.973	1.057.240	24.525.127
<b>Tiraggio anno 2023 (b)/(a)</b>	<b>25,56%</b>	<b>14,07%</b>	<b>14,46%</b>	<b>22,78%</b>	<b>19,37%</b>



**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI****Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Marzo degli anni 2021, 2022 e 2023 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento**

	<b>CIG Ordinaria</b>	<b>CIG Straordinaria</b>	<b>CIG in deroga</b>	<b>Fondi di solidarietà</b>	<b>Totale</b>
<i>Gennaio-Marzo 2021</i>					
<b>Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Marzo 2021 (a)</b>	366.836.914	53.342.570	230.710.614	381.812.971	1.032.703.069
<b>di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)</b>	114.431.948	9.774.294	131.976.105	180.214.406	436.396.754
<b>Tiraggio Marzo 2021 (b)/(a)</b>	<b>31,19%</b>	<b>18,32%</b>	<b>57,20%</b>	<b>47,20%</b>	<b>42,26%</b>
<i>Gennaio-Marzo 2022</i>					
<b>Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Marzo 2022 (a)</b>	66.719.113	65.016.880	25.876.596	46.877.415	204.490.004
<b>di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)</b>	20.531.530	6.363.844	13.556.545	13.957.648	54.409.566
<b>Tiraggio Marzo 2022 (b)/(a)</b>	<b>30,77%</b>	<b>9,79%</b>	<b>52,39%</b>	<b>29,77%</b>	<b>26,61%</b>
<i>Gennaio-Marzo 2023</i>					
<b>Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Marzo 2023 (a)</b>	54.866.715	66.623.364	497.679	4.642.019	126.629.777
<b>di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)</b>	14.021.510	9.374.405	71.973	1.057.240	24.525.127
<b>Tiraggio Marzo 2023 (b)/(a)</b>	<b>25,56%</b>	<b>14,07%</b>	<b>14,46%</b>	<b>22,78%</b>	<b>19,37%</b>

## ***B-Prestazioni di disoccupazione***

### ***Cenni normativi***

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

**Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID****Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

*Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.*

**Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)**

*Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.*

**Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)**

*Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.*

*Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.*

**Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).**

*Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.*

***Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).***

*Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.*

***Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).***

*Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).*

***La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)***

*A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6° mese anziché dal 4°), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8° mese anziché dal 6°).*

*Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.*

## Le domande di disoccupazione

### Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

*Periodo gennaio 2021 - aprile 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2023)*

ANNO Tipologia di beneficio	Numero domande mensili												Totale gennaio-aprile	Totale annuo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
<b>ANNO 2021</b>														
<b>NASpI</b>	141.325	90.982	86.338	82.898	68.105	168.985	309.775	97.270	208.981	265.014	210.149	121.303	<b>401.543</b>	<b>1.851.125</b>
<b>DisColl</b>	2.994	1.651	1.607	2.077	1.447	2.596	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.550	<b>8.329</b>	<b>25.896</b>
<b>Totale</b>	<b>144.319</b>	<b>92.633</b>	<b>87.945</b>	<b>84.975</b>	<b>69.552</b>	<b>171.581</b>	<b>313.845</b>	<b>99.913</b>	<b>210.686</b>	<b>266.903</b>	<b>211.816</b>	<b>122.853</b>	<b>409.872</b>	<b>1.877.021</b>
<b>ANNO 2022</b>														
<b>NASpI</b>	171.212	113.482	115.945	116.916	105.075	199.067	334.689	116.958	232.585	302.692	243.020	133.431	<b>517.555</b>	<b>2.185.072</b>
<b>DisColl</b>	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.407	1.630	1.888	2.435	1.636	<b>8.395</b>	<b>29.431</b>
<b>Totale</b>	<b>173.826</b>	<b>115.983</b>	<b>117.381</b>	<b>118.760</b>	<b>107.096</b>	<b>202.249</b>	<b>339.526</b>	<b>120.365</b>	<b>234.215</b>	<b>304.580</b>	<b>245.455</b>	<b>135.067</b>	<b>525.950</b>	<b>2.214.503</b>
<b>ANNO 2023</b>														
<b>NASpI</b>	189.455	110.687	112.258	111.676									<b>524.076</b>	<b>524.076</b>
<b>DisColl</b>	2.850	2.761	2.564	1.375									<b>9.550</b>	<b>9.550</b>
<b>Totale</b>	<b>192.305</b>	<b>113.448</b>	<b>114.822</b>	<b>113.051</b>									<b>533.626</b>	<b>533.626</b>
<b>Variazione % 2022/2021</b>														
<b>NASpI</b>	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%	54,3%	17,8%	8,0%	20,2%	11,3%	14,2%	15,6%	10,0%	<b>28,9%</b>	<b>18,0%</b>
<b>DisColl</b>	-12,7%	51,5%	-10,6%	-11,2%	39,7%	22,6%	18,8%	28,9%	-4,4%	-0,1%	46,1%	5,5%	<b>0,8%</b>	<b>13,7%</b>
<b>Totale</b>	<b>20,4%</b>	<b>25,2%</b>	<b>33,5%</b>	<b>39,8%</b>	<b>54,0%</b>	<b>17,9%</b>	<b>8,2%</b>	<b>20,5%</b>	<b>11,2%</b>	<b>14,1%</b>	<b>15,9%</b>	<b>9,9%</b>	<b>28,3%</b>	<b>18,0%</b>
<b>Variazione % 2023/2022</b>														
<b>NASpI</b>	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%									<b>1,3%</b>	<b>-76,0%</b>
<b>DisColl</b>	9,0%	10,4%	78,6%	-25,4%									<b>13,8%</b>	<b>-67,6%</b>
<b>Totale</b>	<b>10,6%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-4,8%</b>									<b>1,5%</b>	<b>-75,9%</b>

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 - aprile 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2023)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a aprile 2023
<b>PIEMONTE</b>	107.087	125.436	37.058
<b>VALLE D'AOSTA</b>	5.824	7.298	1.804
<b>LIGURIA</b>	49.862	57.753	12.659
<b>LOMBARDIA</b>	231.256	270.440	77.748
<b>TRENTINO A.A.</b>	52.765	67.617	21.250
<b>VENETO</b>	139.750	164.924	42.340
<b>FRIULI V.G.</b>	34.831	41.576	10.274
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	146.032	166.515	39.234
<b>TOSCANA</b>	121.500	141.823	31.017
<b>UMBRIA</b>	23.432	27.855	7.594
<b>MARCHE</b>	53.610	62.727	13.871
<b>LAZIO</b>	154.872	183.826	47.558
<b>ABRUZZO</b>	48.534	57.845	13.483
<b>MOLISE</b>	9.629	11.510	3.279
<b>CAMPANIA</b>	198.599	234.511	48.703
<b>PUGLIA</b>	138.244	163.422	36.338
<b>BASILICATA</b>	19.673	22.623	5.104
<b>CALABRIA</b>	69.121	81.240	15.582
<b>SICILIA</b>	164.263	198.518	41.592
<b>SARDEGNA</b>	82.241	97.613	17.588
<b>ITALIA</b>	<b>1.851.125</b>	<b>2.185.072</b>	<b>524.076</b>
<b>NORD OVEST</b>	394.029	460.927	129.269
<b>NORD EST</b>	373.378	440.632	113.098
<b>CENTRO</b>	353.414	416.231	100.040
<b>MEZZOGIORNO</b>	730.304	867.282	181.669

## I beneficiari di disoccupazione

### Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)

*Periodo gennaio 2021 - gennaio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2023)*

ANNO	Numero beneficiari mensili*												Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre			Dicembre
<b>ANNO 2021</b>															<b>551.151</b>
<b>Mobilità</b>	4.700	4.370	4.215	4.118	4.020	3.876	3.811	3.758	3.688	3.599	3.523	3.487	<b>3.930</b>		
<b>NASpI***</b>	1.089.595	982.906	927.068	882.644	827.973	832.373	1.016.452	1.033.626	1.074.236	1.042.892	1.070.106	1.027.418	<b>983.941</b>		
<b>DisColl</b>	6.630	6.126	5.840	6.050	5.709	6.180	7.965	8.732	7.637	5.702	4.849	4.646	<b>6.339</b>		
<b>ANNO 2022</b>														<b>555.578</b>	
<b>Mobilità</b>	3.273	3.016	2.942	2.850	2.741	2.666	2.648	2.610	2.582	2.506	2.436	2.415	<b>2.724</b>		
<b>NASpI***</b>	1.033.350	947.789	918.977	902.963	878.670	918.679	1.132.967	1.155.475	1.204.240	1.209.472	1.264.286	1.218.321	<b>1.065.432</b>		
<b>DisColl</b>	5.190	5.782	5.733	5.980	6.434	7.371	9.877	11.508	10.590	8.760	8.730	8.657	<b>7.884</b>		
<b>ANNO 2023</b>														<b>544.792</b>	
<b>Mobilità</b>	1.757												<b>1.757</b>		
<b>NASpI***</b>	1.223.486												<b>1.223.486</b>		
<b>DisColl</b>	9.483												<b>9.483</b>		
<b>Variazione % 2022/2021</b>															
<b>Mobilità</b>	-30,4%	-31,0%	-30,2%	-30,8%	-31,8%	-31,2%	-30,5%	-30,5%	-30,0%	-30,4%	-30,9%	-30,7%	<b>-30,7%</b>		
<b>NASpI</b>	-5,2%	-3,6%	-0,9%	2,3%	6,1%	10,4%	11,5%	11,8%	12,1%	16,0%	18,1%	18,6%	<b>8,3%</b>		
<b>DisColl</b>	-21,7%	-5,6%	-1,8%	-1,2%	12,7%	19,3%	24,0%	31,8%	38,7%	53,6%	80,0%	86,3%	<b>24,4%</b>		
<b>Variazione % 2023/2022</b>															
<b>Mobilità</b>	-46,3%												<b>-35,5%</b>		
<b>NASpI</b>	18,4%												<b>14,8%</b>		
<b>DisColl</b>	82,7%												<b>20,3%</b>		

\* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

\*\* Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

\*\*\* I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.



**Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza****Gennaio 2023** (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2023)

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	29.982												29.982
BASILICATA	11.672												11.672
CALABRIA	36.304												36.304
CAMPANIA	127.267												127.267
EMILIA ROMAGNA	94.413												94.413
FRIULI V.G.	24.383												24.383
LAZIO	113.680												113.680
LIGURIA	35.812												35.812
LOMBARDIA	164.183												164.183
MARCHE	33.799												33.799
MOLISE	6.168												6.168
PIEMONTE	77.682												77.682
PUGLIA	83.198												83.198
SARDEGNA	52.685												52.685
SICILIA	103.667												103.667
TOSCANA	84.343												84.343
TRENTINO A.A.	27.753												27.753
UMBRIA	15.807												15.807
VALLE D'AOSTA	2.513												2.513
VENETO	98.175												98.175
<b>Totale</b>	<b>1.223.486</b>												<b>1.223.486</b>

\* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel mese di gennaio 2023